Il Funzionario
(Geom. Piero Arganini)

ALLEGATO ...A..... AL N° 6158 DI
AL N° 1966 DI RA

Club Alpino Italiano – Sezione Ligure-Genova

STATUTO

approvato dal Consiglio direttivo sezionale il 4 Marzo 2008

Titolo I - Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

1) La Sezione Ligure è costituita in Genova con atto a rogito Notaio Barletti (atto dell'11 Luglio 1985, n. repertorio 69209, n. facicolo 7887), come associazione con personalità giuridica di diritto privato con sede in Genova (riconosciuta con Deliberazione Giunta Regionale n 3260 del 31 Luglio 1986).
2) Si identifica con l'Associazione fondata a Genova il 1° gennaio 1880 denominata "Club Alpino Italiano – Sezione Ligure".
3) Conformemente allo Statuto del Club Alpino Italiano, essa assume la denominazione "Club Alpino Italiano – Sezione Ligure–Genova", con sigla "CAI Ligure-Genova" ed ha durata illimitata.

Articolo 2

1) La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a sensi della Legge 91/63, e si uniforma allo Statuto e Regolamento Generale di tale ente nonché allo Statuto del Raggruppamento Regionale Liguria del Club Alpino Italiano, dei quali essa fa parte a tutti gli effetti.
2) Attualmente fanno parte integrante della Sezione Ligure le Sottosezioni di Arenzano e di Cornigliano.
3) I Soci della Sezione e delle sue Sottosezioni sono a tutti gli effetti Soci del CAI.

Titolo II - Scopo e funzioni

Articolo 3 – Scopo e funzioni

1) Scopo della Sezione è la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la promozione e la diffusione in ambito ligure della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale; più in generale l'Associazione persegue principalmente fini di promozione sociale, anche sotto il profilo solidaristico.
2) La Sezione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, e si ispira a principi di democraticità.
3) Per conseguire gli scopi indicati al comma 1), nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:
   a) a diffondere la frequentazione della montagna mediante l'organizzazione di corsi di addestramento ed attività in materia di alpinismo, scialpinismo, escursionismo, sci di fondo escursionistico, speleologia, ciclo escursionismo, alpinismo giovanile, conoscenza e tutela dell'ambiente montano:
   b) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
   c) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri ed opere alpine, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti.
   d) ad attività propagandistiche e culturali rivolte al conseguimento dello scopo sociale.

AFFARI GIUNTA
P.....C.....
Il Funzionario
(Dott. Roberta Rossi)

Titolo III - Soci

Articolo 4 – Categorie

1) Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari, giovani come previsto dallo Statuto del CAI.

Il Funzionario
(Geom. Luca Arganini)

2) Il Socio è tenuto a versare la quota di ammissione e la quota associativa annuale, comprensiva dei contributi ordinari e straordinari secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI.

Articolo 5 – Diritti e Doveri

1) I diritti dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, le cui copie sono consultabili presso la Segreteria della Sezione.
2) In particolare, il Socio maggiorenne ha diritto di intervento e di voto nelle assemblee nonché il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e, se iscritto da almeno due anni compiuti, l'elettorato passivo.
3) Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione se non dalla stessa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
4) Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione.
5) Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
6) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e/o liquidazione.
7) Il Socio, con l'ammissione alla Sezione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento sezionali, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione.
8) Il socio si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

Articolo 6 – Perdita della qualità di socio

1) La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Titolo IV – Sezione

Articolo 7 – Organi Sociali

1) Sono organi della Sezione:
   a) l'Assemblea dei Soci;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente;
   d) il Collegio dei Revisori dei conti.
2) Le deliberazioni degli Organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci.
3) Tutte le cariche sono elettive e devono essere svolte a titolo gratuito. La gratuità delle cariche comprende l'esclusione dell'attribuzione e dell'erogazione di qualsiasi compenso, salvo il rimborso delle sole spese sostenute per la carica o nell'esercizio di incarichi conferiti istituzionalmente.

Capo I - Assemblea

Articolo 8 – Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

Articolo 9 – Convocazione e validità

1) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
2) L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o su richiesta motivata dei Revisori dei conti.

Articolo 10 – Compiti e funzioni

1) L'Assemblea assolve le seguenti funzioni specifiche:
   a) adotta lo Statuto ed il Regolamento della Sezione;

b) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati alle Assemblee dei Delegati del CAI, nazionale (AD) e regionale (ARD);
c) delibera la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente le misure minime fissate dall'Assemblea dei Delegati;
d) approva annualmente il programma della Sezione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
e) delibera sull'acquisto di immobili, sulla loro alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sui medesimi;
f) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto e al Regolamento della Sezione, in unica lettura;
g) delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
h) consegna la medaglia di merito ai soci che hanno compiuto 60 anni di Associazione e i distintivi speciali ai soci che hanno compiuti i 50 ed i 25 anni di Associazione;
i) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso il voto per delega; ogni socio può essere portatore di una sola delega di altro socio avente diritto al voto. Le stesse regole valgono anche per le modifiche allo Statuto.
3) Le modifiche allo Statuto devno essere approvate con la maggioranza di tre quarti dei presenti.
4) Le deliberazioni concernenti l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti.
5) La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Capo II - Consiglio Direttivo

Articolo 11- Composizione

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone di 14 membri eletti direttamente dall'Assemblea fra i soci e cioè: il Presidente, due Vice Presidenti e 11 Consiglieri.

Articolo 12 – Funzioni e poteri

1) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Sezione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del CAI. Esso assolve le seguenti funzioni specifiche:
   a) amministra il patrimonio della Sezione, cura la redazione dei bilanci ed approva la relazione del Presidente;
   b) propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e poliennali della Sezione;
   c) adotta con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile, le modifiche necessarie per l'adeguamento dello Statuto sezionale alle variazioni dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI;
   d) dà attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
   e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi;
   f) è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
   g) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
   h) delibera i provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
   i) su proposta del Presidente, nomina il Segretario del Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti;
   j) affida a soci o commissioni di soci specifiche attività sociali con prestazioni volontarie e gratuite;
   k) affida a persone fisiche o giuridiche il compito di svolgere specifiche attività sociali definendo i relativi rapporti contrattuali;
   l) delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, Gruppi, Scuole e Commissioni;
   m) proclama i soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali.

(Avvocato Piero Argentini)

Articolo 13 - Durata delle cariche

1) Il Presidente dura in carica due anni; sarà rieleggibile nella stessa carica per altri due anni, e potrà esserlo nuovamente soltanto dopo un biennio dalla cessazione dalla medesima.
2) I Vice Presidenti durano in carica due anni; sono rieleggibili nella stessa carica per altri due anni e potranno esserlo nuovamente dopo un anno dalla cessazione dalla medesima. La loro elezione non potrà essere contemporanea ma dovrà avvenire a distanza di almeno un anno uno dall'altro.
3) I Consiglieri durano in carica due anni; sono rieleggibili nella stessa carica per altri due anni e potranno esserlo ancora dopo un anno dalla cessazione dalla medesima.
4) I Consiglieri dovranno rinnovarsi alternativamente nella misura di cinque un anno e di sei l'anno successivo.

Articolo 14 – Convocazione

1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno cinque membri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Capo III - Presidenza

Articolo 15 – Presidente

1) Il Presidente della Sezione è eletto direttamente dall'Assemblea tra i Soci della Sezione.
2) Ha la rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi e la firma sociale ma può delegare, se occorre, i poteri di rappresentanza.
3) Assolve le seguenti funzioni specifiche:
   a) convoca l'Assemblea dei soci;
   b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
   c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, può prendere provvedimenti di competenza del Consiglio medesimo, salvo sottoporli alla sua ratifica nella prima riunione;
   d) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale sull'attività della Sezione, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; propone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; firma i bilanci assieme al Tesoriere.
4) In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte, con gli stessi poteri, da uno dei due Vice Presidenti con precedenza per quello di maggiore anzianità di nomina.

Capo IV – Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 16 – Collegio dei Revisori

1) Si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che abbiano esperienza contabile ed amministrativa; durano in carica per un biennio e sono rieleggibili; nella prima seduta utile, nominano tra loro un Presidente.
2) Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione, ne esamina i bilanci di esercizio e riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
3) I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
4) Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del suo presidente; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

Capo V – Tesoriere e Segretario

Articolo 17 - Tesoriere

1) Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione, redige e presenta al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della Sezione.
2) Il Tesoriere dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile.

Il Funzionario
(Geom. Piero Arganini)

Articolo 18 - Segretario

1) Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne cura la distribuzione.

Capo VI – Delegati

Articolo 19 - Delegati

1) I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea del Raggruppamento Regionale Liguria.
2) Essi vengono eletti ogni anno nel numero stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI e sono sempre rieleggibili.
3) Il Presidente della Sezione è delegato di diritto.
4) Non sussiste incompatibilità con le altre cariche sociali.

TITOLO V – Commissioni - Gruppi - Scuole

Articolo 20 - Commissioni

1) Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri.

Articolo 21 – Gruppi e Scuole

1) Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sezione può autorizzare la costituzione nel proprio seno di Gruppi organizzati di soci che intendano sviluppare una delle attività statutarie della Sezione, anche con specifiche finalità didattiche. I relativi regolamenti dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo così come la nomina dei Direttori delle Scuole.
2) I Gruppi e le Scuole non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia amministrativa nei limiti dei fondi stanziati a loro favore nel bilancio preventivo sezionale, integrati dalle quote di iscrizione ai corsi e dai contributi e/o rimborsi spese versati dai partecipanti alle attività di gruppo. Potranno accendere propri conti correnti bancari e dovranno a fine anno render conto al Consiglio Direttivo Sezionale della loro gestione.
3) Qualora svolgano attività regolate da Organi Tecnici Centrali e/o Periferici, gli stessi operano nell'ambito della Sezione ma dipendono tecnicamente dallo specifico Organo Tecnico che dovrà ratificarne i rispettivi regolamenti, ove richiesti.
4) E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI – Sottosezioni

Articolo 22 - Sottosezioni

1) Con deliberazione del Consiglio Direttivo e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, la Sezione può costituire nel territorio di sua competenza una o più Sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci. La delibera è soggetta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale. La Sottosezione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, eletto dall'Assemblea dei soci della Sottosezione.
2) A norma del Regolamento Generale del CAI viene loro attribuita piena autonomia gestionale, amministrativa e patrimoniale. Non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto della Sezione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
3) I soci delle Sottosezioni sono a tutti gli effetti soci attivi della Sezione.

Titolo VII – Patrimonio – Bilancio

Articolo 23 - Patrimonio

1) Il patrimonio sociale è costituito:
   a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione;

(Rosanna Rossi)

b) da eventuali fondi di riserva o fondi di accantonamento costituiti con le eccedenze di bilancio.

2) L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine, nonché la costituzione di vincoli reali sugli stessi, debbono essere preventivamente approvati dal Comitato Centrale.

Articolo 24 - Entrate

1) Le entrate sociali sono costituite:
   a) dalle quote di ammissione;
   b) dalle quote associative annuali per la parte di spettanza della Sezione;
   c) dai contributi e lasciti di soci o enti;
   d) dai proventi vari.

Articolo 25 - Bilancio

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige la bozza di bilancio e la sottopone all'esame del Consiglio Direttivo. La bozza di bilancio, nella sua stesura definitiva, deve essere presentata unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 26 – Avanzi di gestione

1) I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
2) Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale e in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o quote di patrimonio sociale.

Titolo VIII – Scioglimento della Sezione e delle Sottosezioni

Articolo 27 - Scioglimento

1) Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, quello delle Sottosezioni può essere deliberato anche dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione, adottando le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.
2) In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del CAI.
3) Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione della Sezione sono assunte in consegna e amministrate per tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Liguria.
4) In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei conti del Gruppo Regionale Liguria.
5) Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione della Sottosezione restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Titolo IX – Clausola compromissoria

Articolo 28 – Clausola compromissoria

1) Le controversie fra i soci o fra soci e organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
2) Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione, sono:
   a) il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra Soci;
   b) il Comitato Direttivo Regionale per le controversie fra Soci e organi della Sezione.
3) Si applicano le norme procedurali stabilite dallo Statuto del CAI, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare cui essi rinviano.

Il Funzionario
(Geom. Piero Arganini)

11

Titolo X – Disposizioni finali

Articolo 29 - Norme di attuazione

1) Le procedure e le modalità per l'attuazione delle norme statutarie sono contenute nel Regolamento Sezionale. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
2) L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
3) A norma dello Statuto del CAI, l'ordinamento della Sezione, anche nelle sue modifiche, non acquista efficacia se non dopo l'approvazione del Comitato Centrale del CAI.

Articolo 30 - Norme finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Il Funzionario
(Dott. Roberta Rossi)

(Geom. Piero Arganini)

12

Club Alpino Italiano – Sezione Ligure-Genova

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le procedure e le modalità per l'attuazione dello Statuto Sezionale. E' stato approvato dal Consiglio Direttivo il 16 Gennaio 2008.

TITOLO I – Attività e sede

Articolo 1 – Attività sociali

1) La Sezione Ligure-Genova per conseguire le finalità istituzionali stabilite dall'art. 3 dello Statuto sezionale e in conformità alle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale Liguria, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, provvede:
   a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla promozione di iniziative e attività alpinistiche, in ogni loro manifestazione, anche con l'organizzazione di escursioni e ascensioni collettive, di scuole e di corsi, di conferenze e riunioni didattiche;
   b) a promuovere, di concerto con le apposite Scuole CAI, la formazione di propri operatori (accompagnatori, esperti, istruttori ed altri) per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera precedente;
   c) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
   d) al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
   e) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto della montagna, anche in collaborazione con le istituzioni culturali e scolastiche;
   f) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
   g) alla organizzazione, anche in collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività di cui alla lett. a);
   h) alla pubblicazione del periodico sezionale, del quale è editrice e proprietaria;
   i) alla gestione della sede della Sezione ed alla cura delle sue dotazioni;
   j) a conservare e arricchire la biblioteca sezionale, l'archivio cartografico e fotografico e a curare e diffondere le pubblicazioni di interesse alpinistico;
   k) ad assumere e/o a consentire ai propri soci, previa delibera consiliare, ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 2 – Sede sociale

1) La sede sociale e legale è stabilita nei locali di proprietà sezionale siti in Genova, Galleria Mazzini 7 interno 3.
2) I locali della sede non possono essere utilizzati da terzi, neppure temporaneamente, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Titolo II - Soci

Articolo 3 – Iscrizione e Ammissione

1) Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione o di una Sottosezione, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto al CAI da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
2) Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo della Sezione o della Sottosezione.
3) L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo periodo dell'anno sociale in corso.
4) La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

(Dott. Roberto Rossi)

5) Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno, salvo dimissioni e/o cancellazioni, presentate o richieste entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di associazione.

Articolo 4 - Dimissioni

1) Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, se accettate, hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei delle quote versate.

Articolo 5 – Quote – Morosità

1) Il Consiglio Direttivo determina ogni anno l'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2) Possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo eventuali agevolazioni ai soci più giovani, ai soci anziani e ai gruppi famigliari, nei limiti stabiliti dal Regolamento Generale del CAI.
3) La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
4) Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il termine di cui al precedente comma 3).
5) L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo, su segnalazione dell'ufficio di segreteria. Il socio moroso viene dichiarato decaduto dopo due anni dall'accertamento della morosità.
6) La riammissione dovrà essere anch'essa deliberata dal Consiglio Direttivo ed è condizionata, per il riconoscimento dell'anzianità di adesione originaria, al pagamento delle quote associative e dei contributi insoluti.
7) Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci in regola col pagamento delle quote.

Articolo 6 – Trasferimento

1) Il socio è libero di trasferirsi ad altra sezione. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione cui è tenuta la sezione presso la quale il socio si è trasferito. Ai fini del tesseramento ha effetto dall'anno sociale successivo.
2) Il trasferimento ad altra sezione comporta la perdita della qualità di socio della sezione ma non quella di Socio del CAI.

Articolo 7 - Provvedimenti disciplinari

1) Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Sezione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
2) Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso con le modalità previste dallo Statuto del CAI e dal Regolamento disciplinare cui il medesimo rinvia.

Titolo III – Sezione

Articolo 8 – Cariche sociali - Commissione elettorale

1) Il compito di promuovere, raccogliere e formalizzare le candidature alle varie cariche sociali è affidato ad una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea.
2) La Commissione elettorale è composta da tre componenti che hanno già ricoperto cariche sezionali o diretto strutture della Sezione o delle Sottosezioni.
3) I membri della Commissione elettorale non devono essere candidati.

Capo I – Assemblea

Articolo 9 – Convocazione e validità

1) La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, anche mediante notiziario sezionale o posta elettronica.
2) Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

AFFARI ... P.....C.....
Il Funzionario
(Dott. Roberto ...)

Il Funzionario
(Geom. Paolo Arpaglini)

Articolo 10 - Votazioni

1) L'Assemblea nomina un Presidente dell'Assemblea, un Segretario e, se necessario tre soci scrutatori, tra i quali un componente del Collegio dei Revisori con funzioni di presidente. Ad esso può essere delegata dal Presidente dell'Assemblea anche la verifica del diritto di voto e di intervento.
2) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci della Sezione maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all'Assemblea ma non hanno diritto al voto.

Articolo 11 – Deliberazioni e votazioni

1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti, di persona o per delega, con diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. Sono escluse le votazioni per corrispondenza o per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
2) Per le votazioni a scheda segreta il seggio viene aperto dopo la nomina del presidente e degli scrutatori e le operazioni di voto si concludono entro il termine dell'Assemblea.
3) Gli elenchi dei nominativi dei candidati alle cariche sociali, sottoscritti da almeno 20 soci, dovranno essere depositati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea nella segreteria della Sezione e saranno subito affissi all'Albo sociale, unitamente alle schede di candidatura. Tuttavia, l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile anche se non candidato ufficialmente alla carica.
4) Ogni scheda, oltre alla rosa dei candidati proposti, dovrà presentare tanti spazi bianchi quanti sono gli eligendi nella carica, onde accogliere eventuali diverse designazioni del socio votante. Le schede dovranno essere riempite con un numero di nomi di candidati non superiore a quello dei posti da ricoprire, sotto pena di nullità della scheda.
5) Dichiarate chiuse le votazioni si procederà immediatamente alle operazioni di spoglio, che dureranno ininterrottamente sino all'esaurimento. Gli scrutini verranno effettuati in seduta pubblica. Il risultato degli scrutini, previo verbale firmato dai componenti il seggio elettorale, verrà affisso all'Albo sociale e il presidente dell'Assemblea darà comunicazione scritta della nomina ai neo eletti.
6) Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo sociale per almeno quindici giorni.

Capo II - Consiglio Direttivo

Articolo 12 - Rotazione degli incarichi

1) Negli anni pari scade un Vicepresidente e 6 Consiglieri. Negli anni dispari scade il secondo Vicepresidente e 5 Consiglieri.

Articolo 13 – Decadenza e sostituzioni

1) Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i suoi componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a 3 riunioni consecutive.
2) Al Consigliere o Vice Presidente venuto a mancare per qualsiasi motivo, nel corso del biennio, subentra il primo dei non eletti, che avrà la stessa scadenza dei sostituiti.
3) Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti avranno la scadenza dei sostituiti.
4) In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, entro 15 giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi entro 30 giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 14 - Riunioni

1) Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 8 componenti tra cui il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, uno dei Vice Presidente.
2) A parità di voti prevale quello di chi presiede.
3) Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione, dopo l'approvazione del Consiglio a fine seduta o all'inizio di quella successiva.
4) Il Presidente può invitare alle riunioni chi ritenga possa apportare un contributo di conoscenza e/o esperienza per la trattazione di uno o più punti all'ordine del giorno.

Il Funzionario
(Geom. Pier[illegible]rcanini)

15

5) Nella prima riunione dell'anno il Consiglio Direttivo stila un programma annuale di massima per i propri lavori, stabilendo il periodo di riferimento per la trattazione dei temi strutturati e/o prevedibili, e la data dell'Assemblea annuale.

Capo III - Presidente

Articolo 15 - Presidente

1) Il Presidente al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi Centrali o negli organi delle strutture periferiche e avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali.

Capo IV - Delegati

Articolo 16 - Delegati

1) I Delegati sono eletti esclusivamente tra i Soci ordinari e famigliari maggiorenni della Sezione e delle sue Sottosezioni.
2) Il Presidente convoca i Delegati per una riunione di coordinamento nell'imminenza delle Assemblee dei Delegati.
3) Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un delegato il Consiglio Direttivo proclama eletto il successivo nell'elenco dei votati alla stessa carica nella più recente Assemblea o, in via subordinata, provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione.

Titolo IV - Gruppi e Scuole

Articolo 17 – Gruppi e Scuole

1) Gli organi direttivi dei Gruppi e delle Scuole comunicano al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno il programma di massima delle rispettive attività per l'anno successivo.
2) Entro il 28 febbraio di ogni anno gli organi direttivi dei Gruppi e delle Scuole relazionano al Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente, allegando i rispettivi rendiconti contabili.
1) I Gruppi e le Scuole possono essere sciolti per iniziativa dei propri componenti o per deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo in tal caso il ricorso all'Assemblea Sezionale.
2) Attualmente sono operative le seguenti Scuole:
   a) Scuola Nazionale di Alpinismo "Bartolomeo Figari";
   b) Scuola Nazionale di Sciaipinismo;
   c) Scuola Nazionale di Sci di Fondo Escursionistico;
   d) Scuola di Alpinismo Giovanile;
   e) Scuola di Escursionismo "Monte Antola".

Articolo 18 – Attività per non soci

1) L'eventuale partecipazione di non soci alle attività sociali potrà avvenire con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Sottosezioni

Articolo 19 - Sottosezioni

1) La composizione del Consiglio sottosezionale viene comunicata al Consiglio Direttivo della Sezione entro venti giorni dalla nomina.
2) Le Sottosezioni versano alla Sezione, per ciascun socio, una aliquota della quota associativa annuale per la gestione dei servizi comuni. L'ammontare di tale aliquota verrà fissato dal Consiglio Direttivo della Sezione sentiti i Reggenti delle Sottosezioni.
3) La Sottosezione, entro il 28 Febbraio di ogni anno, trasmette al Consiglio Direttivo della Sezione la relazione del Reggente, il verbale dell'Assemblea ed il proprio rendiconto contabile.

AFFARI GIUNTA
P.....C.....
Il Funzionario
(Dott. Roberta Rasi)

Il Funzionario
(Geom. Pier Arganini)

16

Titolo VI – Bilancio – Gestione finanziaria

Articolo 20 – Bilancio

1) Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.
2) Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3) Il progetto di bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 21 - Fondi liquidi e disponibilità

1) I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
2) I mandati di pagamento e gli assegni devono essere emessi con almeno due firme congiunte tra Presidente, Tesoriere e uno dei due Vice Presidente.
3) I fondi liquidi delle Scuole, Gruppi e Commissioni devono essere depositati in libretti di risparmio, conti bancari o postali, da intestare alle singole strutture con esplicito riferimento al CAI-Sezione Ligure-Genova. I poteri di firma saranno conferiti ed esercitati secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti.
4) I fondi di accantonamento potranno essere investiti nelle forme più opportune, da affidare in custodia ad un istituto bancario in deposito nominativo.

Titolo VII – Norme transitorie

Articolo 22 – Attuazione della rotazione degli incarichi

1) Per l'attuazione del rinnovo a rotazione del Consiglio direttivo, stabilita all'articolo 12, si applicano le seguenti disposizioni per l'assemblea ordinaria del 2007:
   a) il consigliere o vicepresidente uscente dal secondo mandato consecutivo non è rieleggibile nella carica;
   b) il consigliere o vicepresidente uscente da un primo mandato è rieleggibile nella carica per il secondo mandato;
   c) il vicepresidente più votato assumerà la carica per la durata biennale con scadenza 2009;
   d) il vicepresidente secondo in ordine di voti assumerà la carica per una durata annuale con scadenza 2008;
   e) i cinque consiglieri più votati assumeranno la carica per la durata biennale con scadenza 2009;
   f) il sesto e il settimo consigliere in ordine di voti assumeranno la carica per una durata annuale con scadenza 2008.

AFFARI GENERALI
P.....C.....
Il Funzionario

Il Funzionario
(Geom. Piero Arganini)

E' copia conforme all'originale firmata a norma di legge ad uso consentito.
LAVAGNA, Addì: 12 GIU. 2008
Il Notaio: (Paolo Givri)

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su n. 10 pagine da me singolarmente firmate, È CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, lì 26/6/08

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Roberta Rossi)